



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 260 del 11 MAG. 2020

**OGGETTO** Rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento della sezione del Corso di Laurea in Fisioterapia istituita presso l'ASST Gaetano Pini-CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 11 MAG. 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*

*[Handwritten mark]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 260 del 11 MAG. 2020

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

### Premesso:

- che con deliberazione n. 284 del 06.08.2010 veniva approvata la convenzione triennale (con decorrenza A.A. 2010/2011) tra l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini (dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO) e l'Università degli Studi di Milano, di attivazione e funzionamento del Corso di Laurea in Fisioterapia, redatta secondo lo schema tipo di cui al Protocollo d'Intesa 18.01.2006 tra UNIMI e Regione Lombardia e rinnovata alla scadenza di ogni triennio, da ultimo, giusta deliberazione n. 129/2017 (scadenza A.A. 2018/2019);
- con nota PEC prot. n. 7257 del 05.07.2019, l'Università, nelle more della sottoscrizione di nuovo accordo, chiedeva la proroga della convenzione in scadenza, favorevolmente accolta dall'ASST che, con nota PEC prot. n. 7406 dell'11.07.2019, manifestava l'intenzione di continuare a mettere a disposizione del predetto Ateneo le proprie strutture per le attività di tirocinio nonché le risorse materiali ed umane per il completamento della formazione accademica e professionale degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia;
- che con nota PEC prot. n. 4006 del 10.03.2020, l'Università degli Studi di Milano comunicava il rinnovo della predetta convenzione da parte del Senato Accademico, dall'A.A.2019-2020 all'A.A. 2021/2022, trasmettendo relativo schema convenzionale e allegati A) e B) concernenti il personale, le strutture ed i servizi messi a disposizione da entrambe le parti per il funzionamento del Corso di Laurea in Fisioterapia;

### Visti:

- l'art. 4 del D.M. 25/03/1998, il quale prevede che i tirocini siano svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici o privati;
- la DGR n. 825 del 25/10/2013 avente per oggetto: "*Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini*";

### Considerato:

- che è diretto interesse dell'Azienda promuovere e favorire la collaborazione didattica nelle materie proprie dell'attività istituzionale;
- che tale accordo consente all'Università di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale e, all'Azienda, di mantenere un rapporto scientifico costante con le istituzioni universitarie stesse;
- che con il convenzionamento di che trattasi, l'Azienda nell'ambito dei finanziamenti vincolati alle attività formative annualmente riconosciuti dalla Regione, si impegna al mantenimento dei



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 260 del 11 MAG. 2020

requisiti generali e specifici, degli standard di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture;

- che la convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione fino al termine dell'A.A.2021/2022;

**Atteso**, pertanto, di approvare il convenzionamento per l'espletamento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia con l'Università degli Studi di Milano;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

### DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di rinnovare la convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'attivazione e funzionamento, a fini didattici integrativi, della sezione del Corso di Laurea in Fisioterapia presso l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di mettere a disposizione della suddetto Corso di Laurea le strutture, i servizi e le risorse come meglio specificate nell'allegato A) della convenzione di che trattasi;
3. di dare atto che la presente convenzione ha una validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione (fino al termine dell'A.A. 2021/2022), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso ed è rinnovabile per uguale periodo previa intesa scritta tra le parti;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti *Marilena Moretti*

Pratica trattata da: Sig.ra Maria Cianchella *MC*

(Atti n. 2020-1.1.3/1.2.3)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 260 del 11 MAG. 2020

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 14 MAG. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 4 pagine e di n. 3 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Ciuchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, lì \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*[Handwritten mark]*

**CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI LAUREA**

**IN FISIOTERAPIA**

**TRA**

L'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19.5.1956, domiciliato per la sua carica in Milano, via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano

(di seguito "Università")

**E**

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, Codice Fiscale e Partita IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli, nato a Milano il 22.02.1966, domiciliato per la sua carica in Milano, Piazza Cardinal Ferrari 1, 20122 Milano

(di seguito "ASST Pini-CTO")

- entrambe congiuntamente denominate "Parti" -

**Art. 1**

Ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto in data 18 gennaio 2006, tra Regione Lombardia e Università ubicate in Lombardia, l'Università degli Studi di Milano e l'ASST Pini-CTO, stipulano la seguente convenzione per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Laurea in Fisioterapia.

**Art. 2**

1. L'ASST Pini-CTO mette a disposizione, per il Corso di Laurea di cui all'art. 1 proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee

per le attività di tirocinio degli studenti, una struttura logistica, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative presso l'Azienda.

2. Nel rispetto dei requisiti generali e specifici indicati per il Corso di Laurea, tali strutture e risorse sono classificate in:

- a) Strutture per l'insegnamento teorico e/o tecnico;
- b) Strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
- c) Personale assegnato alle attività formative.

3. Le strutture e le risorse complessivamente indicate agli allegati elenchi e riconosciute idonee dalle Parti, verranno fornite in relazione alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del curriculum definito dall'Università.

4. Qualora le strutture e le risorse di cui agli elenchi allegati, non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea, l'ASST Pini-CTO d'intesa con il Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea in Fisioterapia si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative.

5. In tale caso i rapporti convenzionali stipulati con altre istituzioni sanitarie (sub-convenzioni) di cui al comma precedente dovranno coerentemente fare riferimento alla presente convenzione; l'ASST Pini-CTO invierà copia della sub-convenzione alla Direzione Legale e Procedure Concorsuali Personale Dipendente - Settore Legale -

Ufficio Convenzioni Sanitarie - e-mail: [convenzioni.sanitarie@unimi.it](mailto:convenzioni.sanitarie@unimi.it).

6. L'ASST Pini-CTO si rende garante delle risorse formative così acquisite e dell'estensione, per il suo tramite, alla/e istituzione/i con convenzione subordinata, dei principi e dei criteri del presente protocollo e della quota parte percepita dei finanziamenti regionali a destinazione riservata.

### **Art. 3**

1. L'Università assicura proprie risorse di personale docente, personale tecnico-sanitario appartenente al profilo professionale del Corso di Laurea e altro personale tecnico-amministrativo, personale per le attività tutoriali, amministrative, nonché proprie strutture e servizi, elencati in:

- a) personale docente;
- b) personale tecnico sanitario ed amministrativo;
- c) strutture e servizi.

2. Le risorse e le strutture riportate agli elenchi a), b) e c) dell'Allegato B, concorrono all'assolvimento dei requisiti generali e specifici indicati per il Corso di Laurea.

### **Art. 4**

1. Il mantenimento della messa a disposizione, da parte dell'ASST Pini-CTO o da parte dell'Università, degli standard di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è verificato con cadenza triennale e, comunque, annualmente monitorato nell'ambito della programmazione annuale regionale.

2. Qualora la verifica triennale della messa a disposizione delle risorse di cui al punto precedente riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà motivo di revoca dell'attività formativa dal successivo anno accademico.

3. Parimenti comporta provvedimento di revoca dell'attività formativa il mancato adeguamento a prescrizioni formulate a seguito di sopralluoghi di verifica da parte dell'Agenzia Nazionale di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

#### **Art. 5**

1. Il Coordinatore didattico di sezione che, compatibilmente con le norme del Regolamento di Ateneo entra di diritto nel competente organismo didattico, nello svolgimento dell'incarico, per quanto attiene gli insegnamenti e le attività professionalizzanti:

- a) cura la corretta applicazione della programmazione formativa;
- b) coordina l'attività didattica professionalizzante tra i docenti degli insegnamenti teorici e clinici;
- c) elabora e propone il progetto formativo delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
- d) propone le sedi per l'effettuazione dei tirocini in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo;
- e) propone i tutor e gli assistenti di tirocinio;
- f) coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse;
- g) partecipa alla definizione degli indicatori di adeguatezza delle strutture utilizzate ai fini formativi per le attività didattiche del

corso e ne cura la verifica.

2. Nello svolgimento dell'incarico, la responsabilità delle risorse aziendali finalizzate al conseguimento dei risultati gestionali della struttura formativa è attribuita al Coordinatore didattico di sezione.

3. Il Coordinatore didattico di sezione è nominato ogni tre anni dal Collegio Didattico Interdipartimentale su proposta del Presidente e su indicazione delle Amministrazioni delle Istituzioni accreditate.

#### **Art. 6**

Qualora il Coordinatore didattico di sezione venga chiamato, a norma del Regolamento universitario, ad ulteriori incarichi di natura didattico-organizzativa, l'espletamento delle incombenze aggiuntive è consentito per tutta la durata dell'incarico e regolamentato sotto il profilo giuridico-economico nell'ambito del contratto individuale.

#### **Art. 7**

1. Gli incarichi di insegnamento a contratto sono conferiti dall'Università previa valutazione della idoneità della qualificazione posseduta rispetto all'esigenza didattica da ricoprire.

2. Il conferimento dell'insegnamento al personale del Servizio Sanitario Regionale è conseguente a specifico avviso annualmente predisposto secondo le vigenti disposizioni normative dell'Università. L'ASST Pini-CTO ne cura la diffusione anche presso le Istituzioni sanitarie delle Convenzioni subordinate. Gli insegnamenti sono conferiti previo nulla osta del Direttore Generale/Legale Rappresentante della Istituzione di dipendenza ed in conformità a quanto disciplinato dall'Ateneo e dall'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 e s.m.i.

3. Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente punto 2. possono essere conferiti a dipendenti del S.S.R. in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti ai corsi d'insegnamento del Corso di Laurea.

4. Altre tipologie di attività didattica connesse con specifici insegnamenti possono essere svolte anche da personale scelto dai competenti organismi didattici fra coloro che, per ruolo ricoperto o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. Può essere chiamato a svolgere incarichi di insegnamento ovvero altra tipologia di attività didattica anche personale appartenente ai restanti ruoli. Può altresì essere chiamato, allo stesso titolo, personale dipendente dell'Università appartenente al profilo professionale del Corso di Laurea in possesso dei requisiti predetti.

5. Le funzioni di tutorato per la formazione professionalizzante sono affidate a personale del profilo professionale attinente lo specifico Corso di Laurea. Il tutor professionale orienta ed assiste gli studenti lungo tutto il percorso degli studi al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esperienze dei singoli. La scelta dei tutor avviene su proposta del Coordinatore didattico di sezione, nell'entità riferita al rapporto ottimale tutor / studenti definito nello specifico allegato dei requisiti. Al tutor professionale ai sensi

dell'art. 9 comma 2° del Regolamento didattico del corso di laurea,  
vengono assegnati non oltre 15 studenti.

6. Le Parti convengono che qualora al tutor di sezione vengano  
assegnati ulteriori incarichi o attività di natura didattico-  
organizzativa, tali incombenze possano essere svolte per tutta la  
durata dell'incarico.

7. L'impegno orario relativo all'incarico di tutore professionale rientra  
nell'orario di lavoro contrattuale.

8. Per l'attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad assistenti di  
tirocinio, appartenenti al profilo professionale attinente il Corso di  
Laurea. L'assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti  
rendendoli attivamente partecipi del processo formativo. La scelta  
degli assistenti di tirocinio avviene su proposta del Coordinatore  
didattico di sezione nell'entità del rapporto ottimale definito, di volta  
in volta, nell'ambito della programmazione del competente  
organismo didattico. Ad ogni assistente di tirocinio non possono  
essere assegnati contemporaneamente più di 5 studenti (art. 10  
comma 3° del regolamento didattico del corso di studio).

9. Per la realizzazione di seminari e di ulteriori attività integrative può  
essere chiamato, in qualità di esperto, personale anche non docente,  
purché detta attività sia approvata dalla competente autorità  
accademica.

#### **Art. 8**

1. Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla  
normativa universitaria.

2. L'Università garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Lo studente, in caso di infortunio, fermo restando la segnalazione al tutor dell'Azienda convenzionata (assistente al tirocinio), è tenuto a denunciare il sinistro alla Direzione Sicurezza, Sostenibilità e Ambiente dell'Università secondo le procedure pubblicate sul sito web dell'Ateneo e-mail: [infortuni.studenti@unimi.it](mailto:infortuni.studenti@unimi.it).
3. L'Università assicura le funzioni di segreteria sia amministrativa che didattica per gli studenti avvalendosi, eventualmente, anche di personale amministrativo destinato dall'ASST Pini-CTO.
4. L'ASST Pini-CTO è impegnata a garantire i servizi utilizzati dagli studenti immatricolati alle stesse condizioni del personale dipendente, (quali il servizio mensa e/o altri servizi di ristorazione).
5. L'idoneità alla mansione specifica prevista dal D.Lgs. 81/2008 inerente il Corso di Laurea viene certificata dall'ASST Pini-CTO entro il mese di dicembre dell'anno di immatricolazione e, comunque, prima dell'inizio del tirocinio e deve essere verificata annualmente con la consulenza eventuale di esperti. L'ASST Pini-CTO si impegna a trasmettere al Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale copia dei giudizi di idoneità.
6. La sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. sopra citato è garantita dall'ASST Pini-CTO presso la quale gli studenti sono assegnati dall'Università per lo svolgimento del loro curriculum di studi. I

referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso l'ASST di riferimento.

7. L'ASST, nella sua veste di Ente Convenzionato con l'Università, garantisce agli studenti, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei soggetti indicati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute prevede, esclusivamente per le attività svolte nei suoi locali e spazi. A fronte degli adempimenti realizzati dall'ASST, l'Università garantisce una compartecipazione agli oneri economici che ne scaturiscono, nella misura stabilita dai due enti con specifico accordo.

8. Con riferimento alla formazione generale sulla salute e sicurezza del lavoro l'Università assume l'impegno di erogarla in proprio.

9. Gli studenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia, emanati dall'ASST.

10. Le Parti garantiscono la reciproca comunicazione delle necessarie informazioni.

11. La divisa per gli studenti in tirocinio deve recare il logo dell'Università e dell'ASST. Il cartellino identificativo è corredato della foto dello studente.

#### **Art. 9**

1. Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli studenti ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-

formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

2. I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dagli studenti nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

3. Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli studenti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

4. Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed

entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

5. In particolare, l'ASST è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria).

6. L'ASST si impegna a nominare gli studenti che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. Gli studenti potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

7. I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento U.E., come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

8. L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:

<http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm>: Informativa per l'Azienda in convenzione e Informativa utenti della Segreteria Studenti (quest'ultima per gli studenti).

9. L'ASST, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo [www.asst-pini-cto.it](http://www.asst-pini-cto.it) ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

10. Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

11. Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento U.E. nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

12. Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

13. Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

14. Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

15. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

16. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

#### **Art. 10**

L'ASST s'impegna a garantire al proprio personale coinvolto nei Corsi di

Laurea, la frequenza alle attività di formazione continua progettate a supporto delle funzioni di docente, di tutor e di assistente di tirocinio. A detta attività formativa partecipa anche il personale dipendente dalle Istituzioni sanitarie convenzionate ai fini dell'adeguamento degli standard dei requisiti.

#### **Art. 11**

1. Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione sono parte integrante della convenzione stessa.

2. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

3. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

#### **Art. 12**

L'ASST in relazione agli oneri annualmente riconosciuti dalla Regione, nell'ambito dei finanziamenti vincolati alle attività formative provvede a definire le quote da riservare a:

a) oneri derivanti per la messa a disposizione del proprio personale ai fini della presente convenzione;

b) spese per attività di docenza;

c) gestione e manutenzione dei locali destinati alle attività formative;

d) attrezzature didattiche e arredi;

e) provvidenze e servizi per gli studenti;

f) oneri riferiti alle convenzioni subordinate.

#### **Art. 13**

La presente convenzione di durata triennale decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza al termine dell'a.a. 2021/2022. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività previste per il funzionamento del Corso di Laurea, le Parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione di una nuova convenzione. La stessa è rinnovata su espressa volontà delle Parti.

#### **Art. 14**

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 15**

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetta all'imposta di bollo virtuale a cura e a spese dell'ASST, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

**Art. 16**

A tutti i fini di questa convenzione le Parti eleggono a domicilio le rispettive sedi istituzionali.

Milano,

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

IL RETTORE

Prof. Elio Franzini

PER L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGICO

GAETANO PINI/CTO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

Allegati: Allegato A - Allegato B

ALLEGATO "A"

CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA - Strutture e risorse poste a disposizione dall'Istituzione Sanitaria (art. 2 della convenzione)						sezione:		ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	
Triennio dall' AA. AA. 2019/2022.				studenti iscritti:		1° anno		n. ....	
						2° anno		n. ....	
						3° anno		n. 5	
						Studenti Ripetenti e Furoi corso		n.	
						Tot.		n. ....	
				standard		esistente		mancante	

2

[illegible]

4



	Dipartimento materno-infantile					
	Day Hospital riabilitativo				X	X
Servizi:	Consulenza recupero e rieducazione funzionale		Palestre multifunzionali >250 mq. Per attività individuali e di gruppo, con attrezzature specifiche per patologia, piscine			
	Anestesia e rianimazione			X		
	Cardiologia e/o pneumologia			X		
	Diagnostica per immagini, ecografia, TAC			X		
INDICATORI DI ADEGUATEZZA SEDI DI TIROCINIO						
	Numero prestazioni riabilitative			2000 RICOVERI/ANNO		
	Tipologia prestazioni riabilitative				X	
	Tipologia bisogni riabilitativi utenza				X	
	Dotazione quanti/qualitativa di personale				X	
	Organizzazione UO				X	
	Metodologie e pianificazione attività riabilitativa				X	
	Formazione continua personale				X	
	Partecipazione del personale alla formazione studenti				X	
	Presenza in sede di personale Fisioterapista				X	
	Locali di supporto per verifiche formative		disponibilità d'uso		X	
	Spogliatoi maschi		disponibilità d'uso		X	
	Spogliatoi femmine		disponibilità d'uso		X	
	Spogliatoi tutori professionali		disponibilità d'uso		X	
	Servizi igienici				X	
Lettera c) Personale assegnato alle attività formative						
PERSONALE PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE						
	coordinatore didattico di sezione		1			
	tutor		1/15 Studenti		N. 4	

35

	assistenti tirocinio		1/5 Studenti - max	N. ....		
	personale segreteria		1			

Milano,.....

per la Istituzione Sanitaria  
il Direttore Generale

per l'Università degli Studi di Milano  
Il Rettore

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO  
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI / CTO  
Presidio Via Iscariate - Tel. 02.582361  
**Dott. Lorenzo Panella**  
(Medicina Fisica e Riabilitazione)  
C.F. PNLLNZ57S23A859G

## **ALLEGATO "B"**

### **CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA c/o L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO**

Personale, strutture e servizi poste a disposizione dell'Università  
(art. 3 della convenzione attuativa)

#### **REQUISITI SPECIFICI**

Lettera a): Personale docente universitario afferente ai seguenti Dipartimenti:

1. Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale
2. Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti
3. Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche
4. Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco"
5. Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute
6. Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
7. Dipartimento di Scienze della Salute
8. Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia

Allegato b) personale tecnico sanitario ed amministrativo

////////////////////

#### **REQUISITI GENERALI**

Allegato c) Strutture e Servizi


////////////////////

ISTITUZIONE SANITARIA  
Il Direttore Generale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
Il Rettore

.....

.....

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione CdL in Fisioterapia.pdf7m (Firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LRLFNC66B22F205Z	NON PRESENTE